



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 696 del 2025, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato ..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Avegno, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla richiesta di accesso civico ex art. 5, co. 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inviata in data 18 aprile 2025 a mezzo p.e.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in data 30 maggio 2025 la ricorrente ha adito questo Tribunale per l'accertamento del silenzio serbato dal Comune di Avegno sull'istanza di accesso civico formulata in data 18 aprile 2025, avente ad oggetto dati relativi ad eventuali pagamenti effettuati dopo la delibera di impignorabilità -OMISSIS-.

Il Comune è rimasto intimato.

Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

È stata prodotta la ricevuta di consegna dell'istanza, attestante l'inoltro all'indirizzo p.e.c. del Comune in data 18 aprile 2025.

Ad avviso del Collegio, non sussistono ragioni preclusive alla trattazione dell'istanza nel merito; anche a voler ritenere che la stessa non abbia ad oggetto esclusivamente documenti, è pacifico in giurisprudenza che l'istanza di accesso civico può essere tesa pure alla conoscenza di informazioni, come si evince dal tenore letterale dell'art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 9 settembre 2022, n. 2375; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, 8 maggio 2025, n. 3655).

Pertanto, il silenzio serbato sulla richiesta della ricorrente risulta illegittimo e il Comune di Avegno dovrà provvedere all'evasione dell'istanza nel termine di quindici giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente, pronunciandosi con provvedimento espresso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Giorgi, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto accerta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Avegno sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente e lo condanna a pronunciarsi sulla stessa nel termine di quindici giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente.

Condanna il Comune di Avegno alla refusione delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 1000,00 (mille,00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giorgi, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felletti, Primo Referendario

Nicola Pistilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Pistilli

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO